



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 22.37.1/2019

*Allegati:*

*Al* Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 5634]  
(va@pec.mite.gov.it)

*Al* Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie  
(dg.tf@pec.mit.gov.it)

*Al* Regione Piemonte  
A1600A - Direzione Ambiente, energia e territorio  
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate  
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

*Al* Regione Piemonte  
A1800A - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,  
protezione civile, trasporti e logistica  
Settore A1812B – Infrastrutture strategiche  
(infrastrutture.trasporti@cert.regione.piemonte.it)

*Oggetto:*

[ID VIP 5634] TORINO – Linea ferroviaria Modane-Torino. Adeguamento linea storica Bussoleno-Avigliana (CUP: J11H03000030008). Lotto 5 – Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana. Lotto 6 – Dismissione e demolizione linea primaria a 66 kV in località di Bussoleno e Collegno.  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.  
Proponente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.)  
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it  
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

10/10/2022

e. p.c.

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

All'Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP 5634]  
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Torino  
(sabap-to@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

All'Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP

e. p.c.

All'Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), ai sensi del quale art. 6, comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è stato ridenominato "Ministero della cultura".

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo

*indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*", registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

**VISTO** il D.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale ABAP al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*".

**CONSIDERATO** che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*" (Rev. 4 del 03/12/2013).

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "*Specifiche Tecniche*", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*".

**CONSIDERATO** quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto "*MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015*".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*".

**CONSIDERATO** che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1, del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

**CONSIDERATO** che **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** (d'ora innanzi RFI S.p.A.), con nota prot. n. RFI-DIN-DINO.TO/A0011/P/2020/126 del 9/10/2020, ha presentato istanza all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto denominato **Linea ferroviaria Modane-Torino. Adeguamento linea storica Bussoleno-Avigliana. Lotto 5 – Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana. Lotto 6 – Dismissione e demolizione linea primaria a 66 kV in località di Bussoleno e Collegno. (CUP: J11H03000030008).**

**CONSIDERATO** che la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. MATTM.RU.U.90282 del 05/11/2020 ha comunicato la procedibilità

dell'istanza di VIA presentata da RFI S.p.A.

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati di riferimento, sono localizzati in provincia di Torino ed inquadrati nel più ampio progetto di adeguamento della tratta Avigliana-Bussoleno della Linea Storica Torino – Modane. Il tratto di linea oggetto di intervento, compreso tra le stazioni di Bussoleno e Avigliana, fa parte della linea di valico che connette Modane/Susa al nodo di Torino. Attualmente la linea, che serve la bassa, la media e l'alta Valle di Susa, si dirama, lato Francia, in direzione Susa e in direzione tunnel del Frejus/Modane, mentre lato Italia a Bivio Pronda si divide in un doppio binario in direzione scalo di Orbassano e in un doppio binario in direzione Torino San Paolo. La lunghezza della tratta Bussoleno-Avigliana è di circa 21,5 km. Il progetto è stato suddiviso in otto lotti progettuali. I lotti oggetto della presente procedura sono il Lotto 5 e il Lotto 6.

In particolare, gli interventi previsti sono i seguenti:

- il *Lotto 5* comprende la realizzazione di due nuove sottostazioni elettriche (SSE) per l'alimentazione di linee ferroviarie a 3 kV in corrente continua, nelle località di Avigliana e Borgone. E' previsto inoltre un intervento sulla viabilità locale, mediante l'adeguamento e potenziamento di una strada esistente nel caso di Borgone, prevedendo invece, nel caso di Avigliana, la realizzazione di una nuova strada di collegamento, della lunghezza di circa 360 metri, tra le due rotonde esistenti; le sottostazioni sono costituite da un solo piano fuori terra e da coperture a capanna di altezza massima pari a 6,40 metri; la SSE di Borgone sorge in un'area di pertinenza di RFI, adiacente alla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia, mentre la SSE di Avigliana è localizzata in un'area ineditata attualmente utilizzata a scopo agricolo; la realizzazione delle due SSE comporta la dismissione della sottostazione di Sant'Ambrogio;
- il *Lotto 6* riguarda il completamento della dismissione della Linea Primaria posta lungo la Linea Torino-Modane (tratto che va da Collegno km 8+420 al km 44+000 circa di Bussoleno); le opere di demolizione interessano sia la Linea Primaria a 66 KV (composta da 281 elementi tra pali e tralicci metallici, compresi i relativi conduttori, isolatori e mensole) che parte delle fondazioni in calcestruzzo armato; alcuni pali e tralicci oggetto di dismissione, nonché alcune aree di cantiere, interferiscono direttamente con aree interessate da vincolo paesaggistico per la presenza di corsi d'acqua e aree boscate.

Gli interventi agli impianti di trazione elettrica e linea primaria previsti in entrambi i Lotti ricadono, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, nello scenario di ammodernamento della tratta Bussoleno – Avigliana. Attualmente la tratta è alimentata tramite due elettrodotti presenti tra Bussoleno e Collegno (di cui solo una Terna a 66 kV è attiva), risalenti alla prima metà del novecento, ormai obsoleti. Gli interventi di progetto interessano i comuni di Bussoleno, Chianocco, Bruzolo, San Didero, Borgone di Susa, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Chiusa di San Michele, Sant'Ambrogio di Torino, Avigliana, Buttigliera Alta, Rosta, Rivoli, Alpignano e Collegno.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 33373 del 16/11/2020, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP di Torino di esprimere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi e ai Servizi II e III di trasmettere i relativi contributi istruttori di competenza a seguito dell'espressione del parere della Soprintendenza.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino** con nota prot. n. 19570 del 17/12/2020, nel definire il quadro vincolistico dell'area oggetto di intervento, di seguito integralmente riportato, ha espresso le valutazioni di competenza:

< (...)

• **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO**

**1.1) Beni paesaggistici**

**1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:**

- D.M. 1/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze".
- D.M. 1/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Rivoli

sita nel comune di Rivoli”.

- D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014 “Tenimento mauriziano di Sant’Antonio di Ranverso”

1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell’articolo 142 del Codice:

- comma 1 lettera c) e lettera g).

Si ritiene inoltre opportuno segnalare:

- la presenza di aree tutelate ai sensi dell’art. 142 comma 1, lett. h) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 per le quali occorre verificare la puntuale ricognizione e localizzazione e l’eventuale interessamento da parte delle opere previste (art. 33 commi 2 lett.c, 14, 15, 16 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale);

- la presenza nel Comune di Borgone di Susa di uno specchio d’acqua non cartografato dal PPR ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 limitrofo al nuovo fabbricato della Sottostazione Elettrica di Borgone per il quale occorre verificare i requisiti di cui all’art. 15, c. 2 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1).

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011.

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTC2 approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 121-29759 del 21 luglio 2011.

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell’area di intervento:

- art. 3 comma 9; art.14 comma 11; art. 16 commi 11,12, 13.

- specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte (Schede B063, B078, D001).

1.1.e. Presenza nell’area vasta di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- D.M. 01/08/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze”.

- D.M. 14/12/1965 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di San Giorio di Susa (Torino)”.

- D.M. 07/01/1971 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intorno al monte Pirchiriano nei territori dei comuni di Sant’ Ambrogio Torinese e Chiusa di San Michele”.

- D.M. 20/03/1959 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Pirchiriano sita nell’ambito del comune di Sant’Ambrogio Torinese (Torino)”.

- DD.MM. 10/02/1938 “Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del versante del Monte Pirchiriano nel comune di S. Ambrogio Torinese”.

- D.M. 16/05/1962 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Comune di Avigliana”.

- D.M. 08/08/1967 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare a nord del lago Grande del comune di Avigliana”.

- D.M. 12/11/1952 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente al Castello sita nell’ambito del comune di Rivoli”.

- Aree tutelate ai sensi dell’art.142, comma 1, lett. c) f) e g) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004.

- Siti Natura 2000 che rientrano in un buffer di 2km dall’area di sito interessata dal progetto:

IT1110030 Oasi Xerotermica della Val di Susa – Orrido di Chianocco

IT1110007 Laghi di Avigliana

IT1110081 Monte Musinè e Laghi di Caselette

## **1.2) Beni architettonici**

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice: (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nessun decreto di vincolo nelle aree direttamente interessate dagli interventi.

1.2.a. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1:

Nessun bene tutelato ope legis nelle aree direttamente interessate dagli interventi di realizzazione delle due nuove sottostazioni elettriche (SSE).

Presenza di Stazioni Ferroviarie tutelate ope legis lungo la tratta Avigliana - Bussoleno della Linea ferroviaria Torino - Modane interessate dagli interventi necessari per la Demolizione/Rimozione della Linea Primaria a doppia terna a 66 kV posta lungo la Linea Torino-Modane nel tratto da Collegno (pk 8+420) a Bussoleno (pk 44+000).

Nell'area vasta, si segnalano quali elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30 Nda del PPR) i seguenti beni architettonici tutelati: Certosa (Complesso della Certosa di Collegno - Ex Ospedale e Parco - D.D.R. n. 502 del 16/11/2011) nel comune di Collegno; Castello Provana (Castello già dei Provana - Not. Min. 05/04/1910) nel comune di Collegno; Castello (Resti del Castello (secolo XV) - Not. Min. 16/07/1946; Not. Min. 08/02/1946) nel Comune di Alpignano; Chiesa e complesso di S. Antonio di Ranverso (Abbazia di S. Antonio di Ranverso e fabbricati annessi - D.M. 07/02/1978) nel comune di Buttigliera Alta; Torre di Buttigliera a Rialto Bicocca (Torre Bicocca detta "Torre dei segnali" - Not. Min. 06/4/1910) nel comune di Buttigliera Alta; Centro storico con Castello e fortificazioni (Resti del Castello - Not. Min. 05/4/1910) nel Comune di Avigliana; Chiesa S. Pietro (Chiesa di S. Pietro presso l'antico cimitero con affreschi (secolo XV) - R.R. n. 2768 del 17/06/1974; Not. Min. 04/04/1910) nel Comune di Avigliana; Castello e cinta muraria (Resti del castello Abbaziale - D.D.R. n. 162 del 05/06/2013) nel Comune di Sant'Ambrogio di Torino; Sacra di S. Michele (Sacra di San Michele - D.M. 26/4/1966; D.D.R. 22/12/2010) nel comune di Sant'Ambrogio; Chiesa di S. Rocco a Novaretto (Chiesa di S. Rocco - D.D.R. 30/7/2007) nel Comune di Caprie; Castello del Conte verde (Resti del Castello "del Conte Verde" (detto anche Castellazzo) e Cappella della Beata Vergine Assunta denominata "Madonna del Castello" (secolo XVIII) - R.R. n. 292 del 18/01/1979, Not. Min. 24/04/1910) nel Comune di Condove; Chiesa e Campanile di San Rocco (Ex Chiesa di S. Pietro in Vincoli - R.R. n. 8494 del 26/5/1988) nel Comune di Condove; Cappella di S. Valeriano (Cappella di S. Valeriano - Not. Min. 04/4/1910) e Casaforte (Resti di Casa - forte sopra un colle - Not. Min. 04/4/1910) nel Comune di Borgone di Susa; Chiesa di Santa Maria Assunta (Chiesa Parrocchiale con resti di una cappella con avanzi di affresco - Not. Min. 18/6/1910) nel Comune di Villar Focchiardo; Casa forte e chiesa (Casa - forte Not. Min. 02/02/1946; Chiesa di San Desiderio - DDR. 03/09/2010) nel comune di San Didero; Castello (Resti del Castello - D.M. 28/05/1965; R.R. 11/01/1979) nel Comune di San Giorio di Susa; Castello (Castello - Not. Min. 02/3/1946) nel Comune di Bruzolo; Castello e casaforte (Castello dei Conti di Brugolo - Not. Min. 01/9/1946; Casa - Forte Not. Min. 01/9/1946) nel Comune di Chianocco; Castello (Castello del Borgo - Not. Min. 04/02/1946), Castello Borello (Castello Borello - Not. Min. 04/02/1946) nel Comune di Bussoleno.

## **1.3. Beni archeologici**

1.3.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- nessun decreto di vincolo sulle aree direttamente interessate dall'intervento;
- D.M. 8 marzo 1988, ex lege 1089 del 01.06.1939, Borgone di Susa, loc. Maometto si conservano un'edicola d'età romana scolpita nella parete rocciosa, raffigurante il dio Silvano, ed una struttura muraria coeva nell'area soprastante;
- D.M. 30 dicembre 1992, Avigliana, frazione Drubiaglio, località Malano, Statio ad Fines, resti

della stazione doganale di epoca romana lungo la via delle Gallie;

1.3.b. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici;

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017: Avigliana, frazione Drubiaglio, località Malano e Borgone, località Maometto, aree tutelate ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 (schede ARCHEO060 - Statio ad Fines e ARCHEO062 - Edicola votiva al Dio Silvano, cfr. Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Seconda Parte).

La Soprintendenza competente inoltre, rispetto alla **esplicitazione degli impatti del progetto e alla qualità dell'intervento** proposto da RFI S.p.A., ha riferito quanto segue:

## 2.1) Beni paesaggistici

2.1.a. Dalla lettura della tav. P4 - Componenti paesaggistiche del PPR si rileva che la linea ferroviaria è riconosciuta come "Viabilità storica e patrimonio ferroviario" ai sensi dell'art. 22 delle NdA del Ppr, e attraversa prioritariamente ambiti rurali, riconosciuti quale morfologia insediativa m.i.10 (art. 40 delle NdA del Ppr) ed in parte territori insediati variamente riconosciuti come morfologie insediative m.i. 2, 3, 4, 5, 6.

Sull'assialità di valle nell'area vasta del contesto paesaggistico interessato si affacciano inoltre numerosi beni culturali riconosciuti come elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30 NdA del PPR) così come numerose aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs 42/2004 nonché ai sensi del D. Lgs n. 42 del 2004 artt. dal 138 al 141 precedentemente richiamati nel quadro vincolistico.

Gli interventi in oggetto interferiscono variamente con la zona fluviale interna e allargata di cui all'art. 14 delle NdA del Ppr, con il percorso panoramico costituito dalla SS 25 nel tratto verso Sant'Ambrogio di Torino (art. 30 NdA Ppr), con il Cotonificio Wild & Abegg a Sant'Antonino di Susa riconosciuto quale impianto della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27 NdA Ppr) e con il complesso di Sant'Antonio di Ranverso a Buttigliera Alta (artt. 24, 30, 31 NdA Ppr).

Per le due sottostazioni elettriche SSE di Avigliana e Borgone di Susa si evidenzia che entrambe ricadono in ambito agricolo (art. 40 delle NdA del Ppr); in particolare la sottostazione prevista nel territorio di Avigliana ricade in un'area individuata anche come di elevato interesse agronomico ai sensi dell'art. 20 delle NdA del Ppr.

Gli impatti a carico del paesaggio analizzati nel S.I.A. sono ricondotti alla alterazione del contesto paesaggistico in termini di percezione visiva del paesaggio (PAE\_1) e frammentazione del paesaggio con sottrazione di suolo (PAE\_2).

Per quanto riguarda l'intervento di dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e Collegno, per quanto alcuni pali e tralicci oggetto di dismissione, nonché alcune aree di cantiere, interessino direttamente aree tutelate per la presenza di corsi d'acqua, aree boscate, e aree di notevole interesse pubblico, si ritiene che gli impatti siano di tipo temporaneo, strettamente legati alla durata delle lavorazioni di cantiere, per le quali sono inoltre previsti interventi di mitigazione e ripristino dello stato dei luoghi ante operam.

Si è riscontrata l'assenza di adeguate fotosimulazioni nel S.I.A., tali da valutare che la realizzazione dell'intervento stesso possa consentire un miglioramento della qualità paesaggistica delle aree interessate anche in relazione alle specifiche componenti paesaggistiche sopra richiamate di tipo naturalistico-ambientale e percettivo-identitario.

Per quanto riguarda le due sottostazioni elettriche di Avigliana e Borgone, nel merito si deve rilevare che l'interessamento diretto di beni assoggettati a vincolo paesaggistico risulta essere limitato alla sola SSE di Borgone di Susa, dove sono fatte salve le verifiche di cui all'art. 15, c. 2 delle NdA del Ppr per lo specchio d'acqua limitrofo.

Parrebbero infatti interferire con la fascia di rispetto fluviale della Dora Riparia tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, lettera c) solo una parte del serbatoio interrato per lo smaltimento delle acque piovane ed una parte della viabilità di servizio, per la realizzazione delle quali viene confermato non siano previste interferenze con i complessi vegetazionali ripariali.

Considerato inoltre che per entrambe le sottostazioni elettriche, il bacino di visibilità risulta limitato e circoscritto in prossimità dell'intervento stesso, sembrerebbe che gli impatti generati, per quanto più marcati per la SSE di Borgone di Susa prevista in un ambito a maggiore naturalità e più ampia percezione, possano valutarsi comunque contenuti, sia per la fase di cantiere, in riferimento alla collocazione delle stesse aree ed al previsto ripristino dello stato dei luoghi ante operam, sia in fase di esercizio per le mitigazioni previste, quali l'impianto di specie arbustive autoctone e l'impiego di pavimentazioni drenanti laddove possibile.

2.1.c. L'Ufficio Scrivente ha provveduto a verificare la coerenza tra le opere in progetto e il Piano Paesaggistico Regionale con particolare riferimento alla normativa e alle prescrizioni contenute agli artt. 14 e 16 della NdA del PPR richiamato e alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici interessati di cui all'art. 143, comma 1, lettera b, del Codice riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte.

## **2.2) Beni architettonici**

Nelle aree interessate dalla realizzazione delle due nuove Sottostazioni Elettriche non si rilevano impatti diretti su beni architettonici in quanto le aree oggetto di intervento non risultano essere gravate da alcun vincolo specifico.

Parimenti, si ritiene che, per le distanze notevoli, non si generino interferenze indirette che possano alterare, sia per la fase di cantiere che in quella di esercizio, la percezione di quei beni architettonici tutelati situati nell'area vasta e riconosciuti come componenti percettivo-identitarie dal PPR in quanto Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30 NdA).

Si rileva invece come gli interventi necessari per la demolizione/rimozione della Linea Primaria a doppia terna a 66 kV posta lungo la Linea Torino-Modane nel tratto da Collegno (pk 8+420) a Bussoleno (pk 44+000) vadano anche ad interessare pali e tralicci situati sui marciapiedi delle stazioni ferroviarie tutelate ope legis ai sensi del combinato disposto art. 10-12 del D. Lgs. 42/2004 fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice.

Gli stessi dovranno comunque essere autorizzati ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 richiamato adottando le necessarie cautele per evitare danni ai beni tutelati.

## **2.3) Beni archeologici**

2.3.a. Lo studio di verifica archeologica preventiva, relativo, come detto al solo Lotto 5 di interventi, (cfr. elaborato con codice n. NT0I05D22RHAH0001001A) risulta sostanzialmente esaustivo per quanto riguarda la raccolta e l'analisi dei dati bibliografici e la documentazione d'archivio, eccetto una lacuna per quanto riguarda il rinvenimento casuale di un'epigrafe funeraria alle Ferriere di Buttigliera Alta (1970), e se ne possono quindi condividere in linea di massima le conclusioni unicamente per quanto riguarda la SSE di Borgone di Susa, in particolare nel riscontrare che sono valutabili elementi di rischio archeologico di entità "alta e media" quanto agli interventi per la sistemazione del piazzale e la realizzazione del fabbricato, e "media e bassa", quanto ai lavori di scavo per l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione dei nuovi tratti funzionali al cantiere; per quanto riguarda la SSE di Avigliana, si ritiene che il rischio archeologico relativo alla realizzazione dell'edificio e alla sistemazione del piazzale vada quantificato in "medio", vista la prossimità con un rinvenimento casuale relativo a una necropoli di epoca romana.

2.3.b. Tenuto inoltre conto della ridotta o nulla visibilità della maggior parte (circa l'80-86%, come da relazione dell'attività di survey cfr. elaborato con codice n. NT0I05D22RHAH0001002A) dei terreni nell'area di Avigliana e Borgone sui quali è stata condotta la ricognizione superficiale, si ritiene



*necessario un approfondimento dell'indagine archeologica specificatamente focalizzato sulle aree individuate come a rischio Medio o Alto.*

Sulla base delle analisi sopra riportate, la Soprintendenza ABAP di Torino ha ritenuto necessario chiedere le seguenti integrazioni:

- 1) *deve essere predisposta la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) comprensiva di tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento alle previsioni e prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;*
- 2) *deve essere precisato il quadro vincolistico degli interventi verificando la sussistenza di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. b) e h) del D. Lgs. 42/2004 e di cui agli artt. 15 comma 2 art. 33 commi 2 lett. c, 14, 15, 16 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale eventualmente interessate dalle opere relative al progetto di cui trattasi;*
- 3) *devono essere predisposti fotoinserimenti realistici degli interventi in demolizione e delle aree di cantiere rispetto ai punti di vista e alle visuali di tipo pubblico con particolare riferimento alle componenti percettive-identitarie e naturalistico-ambientale individuate dal Piano Paesaggistico Regionale;*
- 4) *devono essere specificati, attraverso relazione redatta da tecnico agronomo-forestale, i dati relativi alla consistenza boschiva interessata dagli interventi, corredati di quantificazione degli abbattimenti previsti e relative opere di compensazione;*
- 5) *relativamente agli interventi di demolizione/rimozione della Linea Primaria a doppia terna a 66 kV posta lungo la Linea Torino-Modane nel tratto da Collegno (pk 8+420) a Bussoleno (pk 44+100) previsti nei pressi delle Stazioni ferroviarie sottoposte a tutela ope legis ai sensi del combinato disposto artt.10-12 del D. Lgs. 42/2004, deve essere predisposto uno studio di fattibilità tecnico-economica che dia conto delle lavorazioni previste, delle possibili interferenze con le preesistenze e dei possibili impatti generati (anche in termini di vibrazioni) così come delle misure da adottarsi al fine di evitare che gli stessi possano incidere sulle strutture e finiture dei beni tutelati. Si rappresenta sin d'ora che i predetti interventi dovranno comunque essere poi sottoposti ad autorizzazione del Soprintendente ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, qualora non venga effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale dei suddetti beni ai sensi dell'art. 12 del Codice;*
- 6) *deve essere elaborato un Piano dei sondaggi per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, che sarà autorizzato preventivamente da questo Ufficio e dovrà essere eseguito dal Proponente con la direzione tecnica di un archeologo in possesso dei titoli di legge (i cui oneri rimangono a carico di RFI S.p.A.), con la sorveglianza scientifica a cura di questa Soprintendenza ABAP; >.*

**CONSIDERATO** che il Servizio II, **Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 851 del 12/01/2021, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, specificando che il Piano dei sondaggi richiesto dalla Soprintendenza sarà relativo alle "... aree a rischio Medio o Alto e dovrà comprendere anche il tracciato dell'elettrodotto interrato a 132 kV di circa 1.450 metri dalla CB ENEL fino alla SSE di Avigliana, che non è stato inserito, se non in limitata parte, nell'ambito dello Studio di verifica archeologica preventiva ..." e ha chiesto, inoltre, di poter ricevere documentazione integrativa di progetto attinente al Lotto 4, stante le attività in esso previste di carattere preventivo e propedeutico alle lavorazioni relative al Lotto 6 oggetto della presente valutazione.

**SENTITO** per le vie brevi il 21/12/2020 il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**,

della Direzione generale ABAP, il quale ha comunicato di concordare con quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 17/12/2020.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 1253 del 15/01/2021, ha manifestato all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la necessità di richiedere al Proponente chiarimenti e integrazioni come esplicitato nei punti di seguito riportati:

< (...)

- 1) *deve essere predisposta la Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, comprensiva di tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento di cui trattasi con riferimento alle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;*
- 2) *deve essere precisato il quadro vincolistico gravante sulle aree interessate dal progetto, verificando, in particolare, la sussistenza di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. b) e h), del D.Lgs. 42/2004 e di cui alle previsioni e prescrizioni degli artt. 14, 15, co. 2, 16 e 33, co. 2, lett. c), delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale eventualmente interessate dalle opere in progetto;*
- 3) *devono essere predisposti fotoinserimenti realistici degli interventi di demolizione e delle aree di cantiere rispetto ai punti di vista e alle visuali a carattere pubblico, con particolare riferimento alle componenti percettivo-identitarie e naturalistico-ambientali individuate dal Piano paesaggistico regionale. I predetti fotoinserimenti dovranno essere corredati da una keyplan di riferimento sulla quale localizzare i relativi punti di ripresa;*
- 4) *devono essere specificati, attraverso relazione redatta da tecnico agronomo-forestale, i dati relativi alla consistenza boschiva interessata dagli interventi, corredati di quantificazione degli abbattimenti previsti e delle relative opere di compensazione;*
- 5) *relativamente agli interventi di demolizione/rimozione della Linea Primaria a doppia Terna a 66kV posta lungo la Linea Torino-Modane nel tratto da Collegno (pk 8+420) a Bussoleno (pk 44+100) previsti nei pressi delle Stazioni ferroviarie sottoposte a tutela ope legis ai sensi del combinato disposto degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004, deve essere predisposto uno studio di fattibilità tecnico-economica che dia conto delle lavorazioni previste, delle possibili interferenze con le preesistenze e dei possibili impatti generati (anche in termini di vibrazioni), così come delle misure da adottarsi al fine di evitare che gli stessi possano incidere sulle strutture e finiture dei beni tutelati. Si rappresenta, sin d'ora, che i predetti interventi dovranno comunque essere sottoposti ad autorizzazione della competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5, del D.Lgs. 42/2004, qualora non venga effettuata, con esito negativo, la procedura di verifica dell'interesse culturale dei suddetti beni ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo;*
- 6) *deve essere elaborato un Piano dei sondaggi per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, che dovrà essere eseguito (previa approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio) a cura del Proponente, con oneri a proprio carico, sotto la direzione tecnica di un professionista archeologo in possesso dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 29/05/2019, con la sorveglianza scientifica a cura della medesima Soprintendenza;*
- 7) *deve essere consegnato a questo Ministero (Direzione generale ABAP e competente Soprintendenza ABAP) la citata documentazione integrativa di progetto attinente al Lotto 4, stante quanto riportato nell'elaborato progettuale identificato con codice n. NT0106D58RGLP0000002B (in particolare, al paragrafo 2 "DISMISSIONE ELETTRODOTTO 66 Kv ESISTENZE IN ESERCIZIO") in merito al fatto che "...nel LOTTO 4 è stata prevista la realizzazione di un cavidotto a 66 kV che per circa 2,1 Km costituisce di fatto un by-pass interrato della terna aerea insistente in zona" e che "[...] pertanto le*

*lavorazioni del LOTTO 6 di dismissione della terna a 66 kV dovranno prevedere oltre alla presenza della parte in aereo anche l'esistenza del suddetto tratto in cavo...”, in considerazione della necessità di avere piena contezza anche degli interventi del predetto Lotto 4 che risulterebbero preventivi e propedeutici a quelli del Lotto 6 di cui trattasi;*

- 8) *le integrazioni richieste nei suddetti punti (dal n. 1 al n. 7) del presente elenco, dovranno essere di conseguenza riportate, quale aggiornamento, nello Studio di Impatto Ambientale e in tutti gli elaborati di progetto (evidenziando i predetti approfondimenti, per la parte testuale contenuta negli elaborati descrittivi, con colore e carattere differente e per le tavole grafiche o per i nuovi elaborati descrittivi con apposito codice identificativo di rimando alle integrazioni richieste) >.*

**CONSIDERATO** che RFI S.p.A., con nota prot. n. RFI-DIN-DINO.TO/PEC/P2022/52 dell'08/03/2021, ha evidenziato che *“... a seguito della redazione del progetto delle indagini archeologiche, sono stati poi promossi confronti con le amministrazioni locali dei comuni di Avigliana e Borgone Susa e con gli organi preposti alla pubblica sicurezza, dai quali è emerso ... il rischio di incorrere in manifestazioni di frange violente o in ostilità delle comunità locali verso gli interventi in oggetto, in quanto collegabili alla realizzazione del nuovo tunnel di Moncenisio ...”* e quindi *“... la concreta possibilità che possano essere messe in atto attività di disturbo e danneggiamento in occasione delle attività di indagine [archeologica] ...”,* pertanto ha chiesto alla Direzione generale ABAP *“... di voler valutare la possibilità di rimandare l'esecuzione [dei] sondaggi preliminari nella fase propedeutica alla realizzazione delle opere, per la quale saranno già da prevedere adeguati apprestamenti, atti a tutelare le maestranze e i mezzi coinvolti per tutta la durata di realizzazione delle opere ...”.*

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 11523 del 25/03/2022, in riscontro a quanto richiesto da RFI S.p.A. con la succitata nota dell'08/03/2021, sentita per le vie brevi la competente Soprintendenza ABAP di Torino, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Proponente e della propria richiesta motivata di rimandare l'esecuzione dei sondaggi preliminari *“... alla fase propedeutica alla realizzazione delle opere ...”,* di accogliere la richiesta formulata dal Proponente alle seguenti condizioni:

- 1. l'esecuzione dei sondaggi richiesti sia antecedente a tutti i lavori previsti, in particolare alla realizzazione delle sottostazioni elettriche nelle località di Avigliana e Borgone di Susa;*
- 2. tutte le opere propedeutiche all'impianto delle aree di cantiere, nonché l'eventuale bonifica da ordigni bellici, siano eseguite con assistenza archeologica continuativa.*

Al contempo la Scrivente ha invitato comunque la Società a voler provvedere alla trasmissione del Piano dei sondaggi archeologici alla competente Soprintendenza ABAP di Torino per la relativa valutazione e approvazione, informando la Società del fatto che, a seguito degli esiti delle indagini archeologiche a farsi, potrà determinarsi comunque l'esigenza di individuare varianti al progetto, che dovranno essere nuovamente sottoposte alle valutazioni di competenza di questo Ministero.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. m\_amte.MiTE.RU.U.0087628 del 13/07/2022, ha comunicato *“... che la Commissione tecnica VIA e VAS ha concluso le proprie attività istruttorie, ritenendo di non avanzare la richiesta di integrazioni alla documentazione progettuale trasmessa a corredo dell'istanza di VIA ...”* chiedendo pertanto *“... al Ministero della cultura di far conoscere gli esiti del confronto avviato con RFI in ordine alla richiesta di integrazioni del 15/01/2021, non avendo aggiornamenti in merito ...”.*

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 26702 del 15/07/2022, in riscontro alla nota del Ministero della transizione ecologica del 13/07/2022, nel premettere di aver formulato nei termini previsti dal procedimento la propria richiesta di integrazioni e che rimaneva pertanto in attesa di conoscere le determinazioni dell'Autorità competente, ha riferito di aver accolto la richiesta formulata da RFI S.p.A. circa la possibilità di rimandare l'esecuzione dei sondaggi archeologici alle condizioni sopra indicate; inoltre la Scrivente ha informato il Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, che avrebbe potuto emettere il proprio parere solo a seguito della ricezione delle integrazioni chieste al Proponente il 15/01/2021,

ovvero, in alternativa, successivamente alla comunicazione della determinazione negativa del Ministero della transizione ecologica di inoltro della suddetta richiesta al Proponente.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica** con nota prot. n. m\_amte.MITE.RU.U.0089504 del 18/07/2022, ha comunicato al Proponente e per conoscenza alla Scrivente, di prendere atto "... che il confronto avviato a marzo ... [dalla] Società proponente con il Ministero della cultura ha riguardato solo parte delle richieste di integrazioni formulate dal predetto Ministero con la nota del 15/01/2022 ..." chiedendo pertanto al Proponente di "... voler dare urgente completo riscontro ..." alla richiesta di documentazione integrativa della Scrivente.

**CONSIDERATO** che **RFI S.p.A.** con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.DINO.TO/PEC/P/2022/21 del 25/07/2022 ha trasmesso la documentazione contenente le integrazioni e i chiarimenti richiesti con nota della Direzione generale ABAP prot. 1253 del 15/01/2021.


**CONSIDERATO** che la **Direzione generale ABAP** con nota prot. n. 28573 del 29/07/2022, nell'informare la Soprintendenza ABAP di Torino della trasmissione delle integrazioni da parte del Proponente, ha chiesto alla Società di trasmettere la documentazione integrativa anche alla Soprintendenza ABAP tramite supporto informatico fisico, all'Ufficio periferico di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza e ai Servizi II e III di rendere i relativi contributi istruttori a seguito della ricezione del parere della Soprintendenza.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale ABAP** con nota prot. n. 31958 del 01/09/2022, ha comunicato al Ministero della transizione ecologica che RFI S.p.A. con nota prot. n. 21 del 25/07/2022 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Scrivente il 15/01/2021, tuttavia, a seguito della consultazione del sito web dell'Autorità competente, ha riscontrato che alla data del 01/09/2022, la suddetta documentazione integrativa non risulta pubblicata sul portale VIA/VAS MITE.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino**, con nota prot. n. 17319 del 07/09/2022, nel confermare il quadro vincolistico dell'area oggetto di intervento in precedenza integralmente riportato, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi (a seguito della valutazione delle integrazioni richieste), reso in senso favorevole, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

**Per quanto attiene la tutela paesaggistica:**

1. *nelle successive fasi di approfondimento progettuale dovranno essere sottoposti ad autorizzazione ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 tutti gli interventi ricadenti in aree vincolate paesaggisticamente fatti salvi i disposti del DPR 31/2017, Allegato A. Si rammenta la necessità di predisporre, unitamente alla Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, specifica relazione a firma di tecnico agronomo-forestale, contenente i dati relativi alla consistenza boschiva interessata dagli interventi corredati di quantificazione degli abbattimenti previsti e relative opere di compensazione, nel caso di interessamento delle superfici boscate.*
2. *per quanto riguarda l'intervento di dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV in località Bussoleno e Collegno, si richiede la rimessa in pristino dello stato dei luoghi ante operam, coerentemente ai caratteri paesaggistici del contesto di riferimento;*
3. *ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, c. 9 delle Norme di Attuazione del Ppr, nel caso in cui gli interventi previsti necessitino di variante allo strumento urbanistico vigente, dovrà essere effettuata la verifica di coerenza rispetto alle prescrizioni, agli indirizzi e direttive delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato, limitatamente alle aree oggetto di variante ancorché non costituenti beni di natura paesaggistica, secondo i disposti del D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R - Regolamento per l'attuazione del Piano paesaggistico regionale disponibile sul sito istituzionale della Regione Piemonte.*



**Per quanto attiene la tutela monumentale:**

4. gli interventi di demolizione/rimozione della Linea Primaria a doppia Terna a 66kV posta lungo la Linea Torino-Modane nel tratto da Collegno (pk 8+420) a Bussoleno (pk 44+100) previsti nei pressi delle Stazioni ferroviarie, sottoposte a tutela ope legis ai sensi del combinato disposto artt.10-12 del D. Lgs. 42/2004, dovranno essere sottoposti [all'] autorizzazione del Soprintendente ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, qualora non venga effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale dei suddetti beni ai sensi dell'art. 12 del Codice. La richiesta dovrà essere corredata di specifico studio di fattibilità tecnico-economica che dia conto delle lavorazioni previste, delle possibili interferenze con le preesistenze e dei possibili impatti generati (anche in termini di vibrazioni) così come delle misure da adottarsi al fine di evitare che gli stessi possano incidere sulle strutture e finiture dei beni tutelati.

**Per quanto attiene la tutela archeologica:**

5. per quanto attiene la tutela archeologica e la prevenzione del rischio archeologico, si autorizza con il presente parere l'esecuzione del programma di accertamenti proposti da RFI S.p.A. ai sensi dell'art. 28 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 c.8 del D. Lgs. 50/2016 finalizzati a individuare possibili tracce di frequentazione antropica mediante n. 12 trincee posizionate nell'area delle sottostazioni e dei relativi piazzali, come indicato nella tavola NT0I05D22PZAM002001A relativa agli interventi nel comune di Avigliana e nella tavola NT0I05D22PZAM002002A relativa a quelli nel comune di Borgone Susa, allegata alla relazione archeologica. Si rappresenta sin da ora che l'eventuale rinvenimento di strutture e/o stratigrafie di interesse archeologico potrà comportare la richiesta di ulteriori approfondimenti e ampliamenti fino all'esaurimento dell'indagine e conseguentemente la necessaria valutazione della compatibilità tra le opere a progetto e la salvaguardia di quanto rinvenuto. Si evidenzia inoltre che, sulla base degli esiti delle indagini archeologiche potranno rendersi necessarie varianti progettuali rispetto al progetto qui valutato favorevolmente con conseguente riespressione delle determinazioni di competenza;
6. si richiede inoltre, come già indicato nella succitata nota di codesta Direzione Generale prot. 11523 del 25/03/2022, che "tutte le opere propedeutiche all'impianto di cantiere, nonché l'eventuale bonifica ordigni bellici, siano eseguite con assistenza archeologica continuativa";
7. si richiede che, al termine dell'attività di controllo sulla bonifica degli ordigni bellici e, successivamente, della realizzazione dei sondaggi esplorativi, venga trasmessa alla scrivente Soprintendenza la documentazione completa relativa all'esito di tali interventi per le proprie valutazioni;
8. si rinnova inoltre la richiesta di ricevere la documentazione integrativa attinente al Lotto 4 e, in particolare, al previsto "cavidotto a 66kV che per circa 2,1 km costituisce di fatto un by-pass interrato della terna aerea esistente in zona" al fine di poter formulare le valutazioni di competenza >.

**CONSIDERATO** che il Servizio II, **Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 35910 del 04/10/2024, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, con il quale, nel concordare con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza, ha evidenziato la necessità di inserire nel quadro prescrittivo del presente parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP, che l'esecuzione delle indagini archeologiche sia prevista nell'ambito della Macrofase ANTE OPERAM – 2. Fase precedente la cantierizzazione. Il Servizio II inoltre, evidenzia che la prescrizione n. 8 del parere della Soprintendenza si può ritenere superata alla luce di quanto evidenziato dal Proponente nel riscontro alle integrazioni ossia che "... stante l'assenza di finanziamenti, la realizzazione temporale del lotto 4 è prevista a valle dell'attivazione dei lotti 5 e 6 ..." e che, qualora dovessero esservi nuove e/o ulteriori variazioni sulla realizzazione temporale del lotto 4, dovrà comunque essere tempestivamente informata la Soprintendenza competente.

**CONSIDERATO** che il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione

generale ABAP, con nota prot. interno n. 36055 del 05/10/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio nel quale riporta di concordare con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza competente, ribadendo la necessità di acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 ove previsto.

**VISTE** le integrazioni trasmesse da RFI S.p.A., riassunte dal Proponente nell'elaborato denominato "*Documento di risposta alla richiesta di integrazioni di cui alla nota MIBACT|MIBACT\_DG-ABAP\_SERV V|15/01/2021|0001253-P| [34.43.01/22.37.1/2019]*" nel quale riscontra le richieste della Scrivente, tra le quali quelle riferite agli ambiti paesaggistici interessati dagli interventi di progetto e il rapporto tra gli stessi e le aree vincolate.

**CONSIDERATO** che il Proponente, rispetto alle integrazioni richieste:

- per quanto attiene gli *usi civici* dichiara che "*... la verifica effettuata sulle aree soggette a occupazione permanente da parte delle SSE e delle opere connesse ... ha permesso di escludere la presenza di usi civici per la SSE di Avigliana per quanto riguarda la SSE di Borgone Susa, la consultazione dei dati ha evidenziato la possibilità che su alcune particelle necessarie alla realizzazione delle viabilità potessero essere presenti aree soggette a vincolo. Pertanto, è stato contattato l'ufficio tecnico del comune di Borgone Susa, il quale confrontando la tavola del piano particellare di esproprio (elaborato 189\_NTOI05D43BDAQ0100001A\_SSE di Borgone. Piano particellare di esproprio) ha confermato la presenza di usi civici nella particella 90 del foglio 8 ...*";
- rispetto ai dati relativi alla *consistenza boschiva* interessata dagli interventi, ha riscontrato che "*... nelle successive fasi progettuali verrà mappata l'effettiva consistenza di eventuali aree a vincolo a bosco che potrebbero venire interessate dalla cantierizzazione per la dismissione dell'elettrodotto. Qualora non fosse possibile delocalizzare i cantieri verranno presi contatti con gli enti preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni, e verranno valutate congiuntamente le opere di compensazione ...*"; rispetto a quanto riscontrato dalla Società, la Scrivente ritiene tuttavia necessario che il Proponente predisponga un apposito elaborato redatto e sottoscritto da tecnico agronomo forestale da presentare preliminarmente alle attività di cantiere e quindi in fase di progettazione esecutiva;
- non ha trasmesso lo *studio di fattibilità tecnico-economica* di cui al punto 5 della richiesta di chiarimenti e integrazioni della Scrivente, bensì si limita a riferire che l'intervento di demolizione della linea primaria presenta una valenza prettamente urbana, interessando diversi comuni e che le lavorazioni previste verranno svolte con la massima cautela, tuttavia la Scrivente ritiene necessario che il predetto elaborato di dettaglio delle operazioni previste, venga presentato preliminarmente alle attività di cantiere e quindi in fase di progettazione esecutiva;
- rispetto alla trasmissione della documentazione di progetto di cui la lotto 4, si prende atto di quanto riportato dal Servizio II nel proprio contributo istruttorio del 04/10/2022 e di quanto dichiarato dal Proponente con la trasmissione delle integrazioni ovvero che "*... stante l'assenza di finanziamenti, la realizzazione temporale del lotto 4 è prevista a valle dell'attivazione dei lotti 5 e 6, e quindi delle due nuove SSE di Borgone e di Avigliana ...*" e che di conseguenza "*... non è più necessaria la realizzazione del cavidotto indicato ...*".

**CONSIDERATO** che il progetto di cui trattasi comporta impatti sul paesaggio di carattere temporaneo, legati alla durata delle lavorazioni di cantiere e che, tuttavia, non sono previste adeguate opere di mitigazione e ripristino dello stato dei luoghi *ante operam* che si renderanno comunque necessarie.

**CONSIDERATO** che, in riferimento alla realizzazione delle due sottostazioni elettriche, gli impatti generati in fase di cantiere e di esercizio si possono considerare contenuti.

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene i beni architettonici, non si rilevano impatti diretti nelle aree interessate dalla realizzazione delle due sottostazioni elettriche, tuttavia, gli interventi di demolizione della linea primaria a doppia Terna a 66 kV posta tra Collegno e Bussoleno, coinvolge anche pali e tralicci posti sui marciapiedi delle stazioni ferroviarie tutelate *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 e che pertanto sarà necessario acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 21 del predetto decreto.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP di Torino, con il proprio parere endoprocedimentale definitivo del 07/09/2022, autorizza l'esecuzione del programma di accertamenti archeologici proposti da RFI S.p.A. ai sensi dell'art. 28 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, finalizzati ad individuare possibili tracce di frequentazione antropica mediante la realizzazione di 12 trincee posizionate nelle aree delle sottostazioni e dei relativi piazzali.

**CONSIDERATO** che RFI S.p.A. dovrà provvedere alla esecuzione dei sondaggi archeologici richiesti, antecedentemente a tutti i lavori previsti, in particolare alla realizzazione delle sottostazioni elettriche nelle località di Avigliana e Borgone Susa e che tutte le opere propedeutiche all'impianto di cantiere, nonché l'eventuale bonifica da ordigni bellici, dovrà essere eseguita con assistenza archeologica continuativa.

**CONSIDERATO** che l'eventuale rinvenimento di strutture e/o stratigrafie di interesse archeologico, potrà comportare la richiesta di ulteriori approfondimenti e che, sulla base degli esiti delle indagini archeologiche, potranno rendersi necessarie varianti progettuali rispetto al progetto qui valutato, con conseguente nuova espressione delle determinazioni di competenza.

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali del 17/12/2020 e del 07/09/2022, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATI** i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

**VISTO** il parere espresso dalla Regione Piemonte con DGR. n. 15 – 2653 del 22/12/2020 reso in senso favorevole, subordinato al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere medesimo.

**VISTO** il parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 285 del 23/06/2022, reso in senso favorevole alla realizzazione dell'opera, nel rispetto delle condizioni ambientali indicate nel parere medesimo.

**VISTE** le osservazioni del pubblico rese note sul sito web del Ministero della transizione ecologica:

- Osservazioni del Comune di *Avigliana* in data 11/12/2020;
- Osservazioni del Comune di *Borgone Susa* in data 04/01/2021.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri del 17/12/2020 e del 07/09/2022; visti i contributi istruttori del Servizio II e del Servizio III della Direzione generale ABAP; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto denominato **Linea ferroviaria Modane-Torino. Adeguamento linea storica Bussoleno-Avigliana. Lotto 5 – Realizzazione sottostazioni elettriche nelle località di Borgone Susa e Avigliana. Lotto 6 – Dismissione e demolizione linea primaria a 66 kV in località di Bussoleno e Collegno** localizzato nei comuni di Bussoleno, Chianocco, Bruzolo, San Didero, Borgone Susa, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Chiusa di San Michele, Sant'Ambrogio di Torino, Avigliana, Buttigliera Alta, Rosta, Rivoli, Alpignano e Collegno, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali (dal n. 1 al n. 13):

1. In fase di progettazione esecutiva:

- a) deve essere elaborata una **relazione a firma di tecnico agronomo-forestale, contenente i dati relativi alla consistenza boschiva interessata dagli interventi**, corredati di quantificazione degli abbattimenti previsti e relative opere di compensazione, nel caso di interessamento delle superfici boscate;
- b) deve essere trasmesso lo **studio di fattibilità tecnico-economica** degli interventi;
- c) devono essere previsti **interventi di mitigazione vegetazionale**, al fine di perseguire un adeguato inserimento paesaggistico delle nuove opere di progetto nel contesto di riferimento;
- d) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, c. 9 delle Norme di Attuazione del Ppr, nel caso in cui gli interventi previsti necessitino di variante allo strumento urbanistico vigente, dovrà essere effettuata la **verifica di coerenza** rispetto alle prescrizioni, agli indirizzi e alle direttive delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato, limitatamente alle aree oggetto di variante ancorché non costituenti beni di natura paesaggistica, secondo i disposti del D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R - Regolamento per l'attuazione del Piano paesaggistico regionale disponibile sul sito istituzionale della Regione Piemonte;
- e) devono essere sottoposti ad **autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004** tutti gli interventi ricadenti in aree vincolate paesaggisticamente fatti salvi i disposti del DPR 31/2017, Allegato A. Si rammenta la necessità di predisporre apposita Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005;
- f) gli **interventi di demolizione/rimozione della Linea Primaria a doppia terna a 66kV** posta lungo la Linea Torino-Modane nel tratto da Collegno (pk 8+420) a Bussoleno (pk 44+100) previsti nei pressi delle Stazioni ferroviarie, sottoposte a tutela *ope legis* ai sensi del combinato disposto artt.10-12 del D. Lgs. 42/2004, devono essere **oggetto di autorizzazione del Soprintendente** ai sensi dei commi 4 e 5 dell'**art. 21 del D. Lgs. 42/2004**. La richiesta dovrà essere corredata di specifico studio di approfondimento che dia conto delle lavorazioni previste, delle possibili interferenze con le preesistenze e dei possibili impatti generati (anche in termini di vibrazioni) così come delle misure da adottarsi al fine di evitare che gli stessi possano incidere sulle strutture e finiture dei beni tutelati.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

2. A seguito dell'attività di controllo di bonifica degli ordigni bellici, si deve provvedere **all'esecuzione del Piano di indagini archeologiche** approvato, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla competente Soprintendenza.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

3. Al termine dell'attività di controllo sulla bonifica degli ordigni bellici e, successivamente, della realizzazione dei sondaggi esplorativi, deve essere **trasmessa alla Soprintendenza la documentazione completa relativa all'esito di tali interventi** per le proprie valutazioni.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.



4. RFI S.p.A., con almeno 30 giorni di preavviso, deve:

- a) comunicare la **data di inizio dei lavori** - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività - comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiC;
- b) **comunicare**, contestualmente alla data di inizio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il **nominativo** (con allegato curriculum) **dell'archeologo incaricato** alle previste attività di assistenza archeologica.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

5. Tutte le **opere propedeutiche all'impianto di cantiere**, nonché l'eventuale **bonifica ordigni bellici**, devono essere eseguite con **assistenza archeologica continuativa**.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

6. RFI S.p.A. deve **provvedere, qualora si rendesse necessario a seguito di eventuali rinvenimenti di natura archeologica, alla predisposizione di varianti progettuali** che devono essere sottoposte alle relative e preventive valutazioni della competente Soprintendenza.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

7. Si prescrive inoltre a RFI S.p.A.:

- a) ai sensi **dell'articolo 90, Scoperte fortuite**, del D.Lgs. 42/2004, che se durante le attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese quelle di allestimento dei cantieri - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di scavi anche in estensione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004, rimanendo a carico - compresi i relativi oneri - del Proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;
- d) di rendere **edotto il Direttore dei Lavori e tutti gli incaricati alla esecuzione dei lavori** di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle

disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie – alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

8. In corso d'opera RFI S.p.A. deve provvedere affinché:

- a) tutti gli **interventi di mitigazione previsti** dovranno essere **realizzati e monitorati con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi**;
- b) la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia **costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere**, rimanendo riservata al medesimo Ufficio la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente a quanto richiesto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

9. Nessuna delle attività previste dovrà essere svolta al di fuori dell'area di cantiere.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Torino.

10. Per quanto riguarda l'intervento di dismissione e demolizione della linea primaria a 66 kV, il Proponente deve **provvedere immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi ante operam** e a che il **materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni previste, non strettamente necessario per essere reimpiegato, venga tempestivamente allontanato** a deposito o discarica autorizzata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

11. Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito della realizzazione dell'opera, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il **recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dai cantieri**.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

12. RFI S.p.A. entro sei mesi dal termine della realizzazione dell'opera, anche se realizzata per lotti successivi, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione generale ABAP una **relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici**, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 6. Fase precedente la messa in esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Ufficio MiC coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

13. RFI S.p.A., in fase di esercizio ha l'obbligo:

- a) per tutti gli **interventi di mitigazione**, con particolare riferimento a quelli delle nuove sottostazioni, al loro **mantenimento in perfetto stato di conservazione, al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado dei luoghi interessati**;
- b) per gli **interventi di carattere vegetazionale**, all'obbligo di una **verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto**. Le essenze trovate seccate alla verifica predetta dovranno essere sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure colturali;

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 7. Fase di esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.

Il Responsabile del Procedimento

UDPT n. 13 - arch. Romina Muccio

(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V  
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE ABAP  
dott. Luigi LA ROCCA

